


17/9/42
1089

30

528



LE

LEGGI DEL FABBRICARE.

22210

229 A3,

FRANCESCO BUFALINI

LE

LEGGI DEL FABBRICARE

CODICE

DEI COSTRUTTORI, DEI PERITI

E DEGLI

INGEGNERI INDUSTRIALI


Modelli di Capitolati generali e speciali, Verbali d' asta, Contratti d' appalto,
Tariffe dei prezzi delle merci, dei materiali e delle opere di costruzione.

FORMULARIO DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLE MATERIE TECNICHE-LEGALI

TESTO DELLE LEGGI DI RISANAMENTO
E PRINCIPALI REGOLAMENTI EDILIZII ITALIANI

PARTE SECONDA.

Servitù; Costruzioni fatte sui terreni altrui
o cogli altrui materiali e riparazioni; Locazione di opere,
delitti e quasi-delitti; Viabilità,
allineamento e polizia delle costruzioni; Espropriazione per causa di
pubblica utilità; Privative industriali nazionali ed estere.



ULRICO HOEPLI

EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO

1891.

PROPRIETÀ LETTERARIA.

TITOLO I. DELLE SERVITÙ.

CAPITOLO I. NOZIONI GENERALI.

Dicesi servitù un peso imposto sopra una proprietà fondiaria per l'uso e l'utilità di un'altra proprietà appartenente ad un diverso proprietario ¹ (Codice civile italiano, art. 531; Codice civile francese, art. 637).

Tale è l'obbligo pel fondo inferiore di ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo superiore: tale è pure l'obbligo di sopportare l'apertura di una finestra nella casa vicina o di sopportare sul proprio fabbricato le costruzioni del vicino.

Per lo stabilimento di una servitù pertanto è mestieri che vi siano due proprietà fondiarie appartenenti a due proprietari diversi; ² che il servizio sia dovuto da una di queste proprietà (fondo serviente) verso l'altra (fondo dominante) ³, e che il fondo

¹ *Servitus est jus faciendi aut prohibendi aliquid in alieno* (POTHIER, *Coutume d'Orléans*, tit. 3, n. 1).

² *Res sua nulli servit*, dice il testo. Vedasi Leg. 26, Dig. *De serv. praed. urb.* Di più una servitù non può esistere sola, isolata e da sè, senza un immobile del quale sia l'accessorio, ed in qualche modo la qualità estrinseca. (DUMOULIN, *De divid. et indiv.*, p. III, n. 86; PARDESSUS, *Delle servitù*, n. 303.)

³ Se di due fondi l'uno è superiore e l'altro inferiore, e questo riceve da tempo immemorabile le acque che scolano naturalmente da quello, essi rivestono rispettivamente fra di loro la qualità di fondo *dominante* e di fondo *serviente*, e sono vincolati fra di loro dalla servitù di scolo derivante dalla situazione dei luoghi. Tale servitù non cessa di essere una conseguenza naturale della situazione dei luoghi per ciò solo che lo sgorgo delle acque sia agevolato dall'opera dell'uomo (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 27 dicembre 1869; *Giurispr.* di Torino, VII, 68).

dominante ricavi qualche utilità dall'uso della servitù: per cui una servitù completamente inutile sarebbe nulla.

Non importa però che l'utilità sia attuale; poichè basta che possa sussistere in avvenire, come nel caso in cui la servitù sia stabilita per o sopra una costruzione che taluno si proponga di fare.¹

Il fondo dominante può essere sottoposto nello stesso tempo ad un'altra servitù verso il fondo serviente; e queste si chiamano servitù doppie o reciproche e sono rette dai medesimi principii che governano le servitù semplici: imperocchè per ciascuna servitù presa separatamente si ha un fondo serviente ed un fondo dominante.

La stessa servitù può essere stabilita sopra più fondi per l'utilità di un solo, e più fondi possono avere l'uso di una stessa servitù sopra una sola proprietà.

Tutti i beni sono suscettibili di essere gravati da servitù.

Gli immobili che fanno parte di ciò che appellasi dominio pubblico dello Stato o dei Comuni, sono anch'essi suscettibili di servitù; purchè la servitù non sia contraria alla destinazione d'interesse generale, alla quale il dominio pubblico è consacrato.²

Non bisogna confondere le servitù colla proprietà sotterranea, di cui parla l'articolo 553 del Codice civile francese (art. 448 di quello italiano): il possesso di una cantina, di un acquedotto, di un pozzo nero, scavati sotto il terreno altrui, è una vera proprietà, alla quale non sono applicabili le regole delle servitù (TOULLIER, n. 469^{bis}).

La stessa distinzione deve farsi per le cose, la cui proprietà è forzatamente indivisa fra più persone, come l'andito d'ingresso o il vestibolo, i cortili, i pozzi, i pozzi neri, ecc; l'uso dei quali è comune ai diversi piani di una casa, od anche a due case; poichè il diritto che ciascuna persona ha sopra queste cose comuni è un diritto di proprietà essenzialmente diverso dalle servitù,

¹ Il vocabolo utilità del resto non ha qui il significato di bisogno indispensabile: un motivo di semplice diletto giustifica abbastanza lo stabilimento di una servitù: ciò che accade quando si procura la vista di un parco ad una casa contigua, per l'apertura di una finestra che non è necessaria per rischiarare l'interno (PARDESSUS, n. 13).

² Vedasi DEMOLOMBE, XII, n. 698; LAURENT, VII, n. 130; TROPLONG (*Della prescrizione*, n. 173); DALLOZ, v. *Servitù*, n. 64; TOULLIER, n. 473.

Talvolta pure vi è proprietà superficaria e non servitù,¹ come, per esempio, nel caso in cui un proprietario abbia costrutta una galleria sul cortile della casa vicina, od abbia fatte altre opere incorporate al suolo del vicino: allora, evidentemente, è proprietario della superficie del fondo vicino, e se le opere non fossero incorporate al suolo, vi sarebbe semplice servitù (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 21 ottobre 1807; *Raccolta* del SIREY, vol. VIII, pag. 37).

Talora dai soli fatti è malagevole cosa il distinguere se spetti a taluno una mera servitù sulla cosa altrui, od un diritto di comunione o comproprietà, come nel caso dell'uso di un pozzo, di un forno, di un viale, di una corte, di un sentiero e via dicendo (PARDESSUS, loc. cit., n. 8). A questo proposito devesi sempre ritenere che per la prova della proprietà o del condominio sovente basta il possesso, e che spesse volte per quella di una servitù a nulla vale senza il titolo, come vedremo più sotto. Con questa distinzione si può vincere in un giudizio bene iniziato e diretto.

Essendo le servitù un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo, ne deriva che esse gravano sulla proprietà e non sulle persone: per cui le servitù consistendo nel soffrire, nel lasciar fare, e non mai nel fare qualche cosa, spetta al proprietario, che ne approfitta, lo eseguire tutte le opere necessarie al suo godimento, a meno che il titolo costitutivo della servitù non le metta a carico del proprietario del fondo soggetto (Codice civile italiano, art. 639 e 641; Codice civile francese, art. 697 e 698).

La divisione più generale delle servitù è quella per cui si distinguono in servitù urbane e servitù rurali o rustiche.² Le

¹ Altro è una servitù prediale, altro una proprietà sotterranea od una proprietà superficiale (Leg. 25, Dig. *De servit. praed. urb.*; PARDESSUS, *Delle servitù*, n. 7; DURANTON, t. III, p. 47; TOULLIER, t. III, n. 473 e seg.): se ne ha un esempio, come abbiamo già detto, trattandosi di una cantina, di un acquedotto, di un terrazzo e simili (Leg. 3, § 7, Dig. *Uti possidetis*).

² Giova qui enumerare le principali servitù urbane e rustiche, conosciute nel Diritto romano e conservate dai Codici moderni, desunti in grandissima parte da esso, come lo riconosce, fra i molti, ZACHARIAE (t. I, § 234, *Introd.*).

Esse sono per le servitù urbane le seguenti:

- a) *Servitus oneris ferendi*;
- b) *Tigni immittendi, projiciendi, et protegendi*;
- c) *Alius tollendi et non tollendi*;

prime son quelle stabilite per l'uso dei fabbricati, sia in città che in campagna: le seconde son quelle stabilite per l'utilità dei fondi di terra, qualunque ne sia la situazione (Codice civile francese, art. 687).

Le servitù sono ancora continue o discontinue, apparenti o non apparenti.

Sono continue quelle il cui uso è o può essere continuo, senza aver bisogno del fatto attuale dell'uomo: tali sono le de-

- d) *Luminum*;
- e) *Ne luminibus officiat*ur;
- f) *Prospectus*;
- g) *Ne prospectui officiat*ur;
- h) *Fenestrae*;
- i) *Stillicidii aut fluminis recipiendi et non recipiendi*;
- l) *Fumi*;
- m) *Cloacae*;
- n) *Latrinae*.

Per le servitù rustiche:

- a) *Itineris*;
- b) *Actus*;
- c) *Viae*;
- d) *Aquaeductus*;
- e) *Aquaebaustus*;
- f) *Pecoris ad aquam appulsus*;
- g) *Pascendi*;
- h) *Calcis coquendae*;
- i) *Arenae fodiendae*;
- l) *Cretae eximendae*;
- m) *Fructus cogendi, coactosque habendi*;
- n) *Pedamenta sumendi*;
- o) *Lapidis projiciendi*;
- p) *Lapidis eximendi*;
- q) *Sylvae caedendae*;
- r) *Tugurii habendi*;
- s) *Aquae quaerendae et ducendae*, ed altre.

Vedansi in ispecie i titoli del Dig. *De servit. praed. urb.* e *De servit. praed. rust.*, laddove alcune delle accennate servitù urbane prendono pure la denominazione di rustiche, come nella Leg. 2, Dig. al detto tit. *De servit. praed. rust.*

Si noti poi che colle parole *praediorum urbanorum* si comprende qui ogni sorta di edifizii, e colle parole *praediorum rusticorum* s'intende un luogo vacuo (Leg. 6, § 2, Dig. *Si servit. vind.*; Leg. 2, Dig. *De servit. praed. urb.*)

Si noti ancora che alcune servitù si chiamano o si chiamavano servitù rustiche per la ragione che appartengono ordinariamente al *praedium rusticum*, quantunque nulla osti che esse siano anche servitù urbane, quando, cioè, vanno congiunte con un edifizio (HAIMBERGER, *Il diritto romano privato e puro*, § 274).

rivazioni d'acque, gli scoli, i prospetti, il diritto di appoggiare la sua trave sul muro del vicino, ecc. Sono poi discontinue quelle che hanno d'uopo del fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: tali sono il diritto di passaggio, quello di attingere acqua e simili (Codice civile italiano, art. 617; Codice civile francese, art. 688).¹

Sono apparenti quando si manifestano per mezzo di opere esteriori o segni visibili, quali una porta, una finestra, un acquedotto, e non apparenti quando non hanno segni esteriori della loro esistenza, come il divieto di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza determinata (Codice civile italiano, art. 618; Codice civile francese, art. 689).

Le servitù, secondo il Codice civile, sono divise in tre classi o categorie, e così si hanno le servitù derivanti dalla situazione naturale dei luoghi; quelle stabilite dalla legge per l'utilità pubblica o privata e quelle stabilite per fatto dell'uomo, vale a dire, mediante convenzioni espresse o tacite intervenute fra i proprietari (Codice civile italiano, art. 532 e seguenti; Codice civile francese, art. 639).

Aedificia omnia urbana praedia appellamus etsi in villa aedificata sint (Inst. De servit., § 1).

MALEVILLE, all'art. 687 del Codice civile francese, e PARDESSUS (*Delle servitù*, n. 11) accennano eziandio molte servitù conosciute nel Diritto romano, e quest'ultimo al n. 51 osserva che la distinzione loro in urbane e rustiche non ha più influenza sotto il Codice civile francese (come pure, diciam noi, sotto quello italiano), sul modo di acquistarle, di usarne e di perderle, come nel Diritto romano.

Del resto conservansi nella dottrina e nel foro i vocaboli e le divisioni di fondo dominante e serviente, come di servitù urbane e rustiche, personali e reali, di azioni confessorie e negatorie, di possesso e quasi-possesso di esse, sebbene i Codici, generalmente parlando, non ne facciano più menzione; e ciò per la pronta intelligenza delle cose, senza circonlocuzioni, restando queste, se non la parola.

¹ A questo punto giova avvertire che se l'una delle servitù prediali o reali, come il diritto di passaggio, di prender legna in un bosco, ed altrettali, venga accordata alla persona senza che possa passare agli eredi o successori col fondo dominante a cui sia dovuta, essa addivene certamente personale, ad esempio, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (MALEVILLE, sull'art. 637 del Codice civile francese).

Se ne vede un esempio nella Leg. 21, Dig. *De usu et habit.*: « *usus aquae personalis est; et ideo ad haeredem usuarium transmitti non potest.* » Vedasi pure la Leg. 37, Dig. *De serv. praed. rust.*

Si badi a ciò nelle concessioni di uso di acque.

Riserbandoci di esaminare a suo tempo queste diverse specie di servitù, ci limiteremo ora ad esporre alcune idee generali.

E quanto all'articolo 532 del nostro Codice, diremo che esso non esclude la prescrizione quale sorgente delle servitù, facendo la prescrizione supporre una convenzione (MALEVILLE, sull'articolo 639 del Codice civile francese).

Parimente fra le servitù stabilite per fatto dell'uomo si annoverano quelle derivanti da testamento o da divisione.

Il Codice austriaco è esplicito su ciò, non ammettendo però la servitù derivante dalla naturale situazione dei luoghi. A questo riguardo MALEVILLE (loc. cit.) fa riflettere, sulla divisione del citato articolo del Codice civile francese (conforme in sostanza all'articolo 532 del nostro, combinato coi successivi), che il titolo delle servitù e le loro divisioni annunziano che sono considerate e prese in largo senso. Infatti, egli soggiunge, non si riguardano comunemente come tali quelle che il Codice fa derivare dalla situazione dei luoghi o dai regolamenti di polizia fra i vicini: sono esse piuttosto assoggettamenti, che servitù propriamente dette; ma bisogna convenire che era anche il luogo più acconcio per prescrivere le regole.

Tutto ciò, del resto, deve servire più allo studio della giurisprudenza ed alla scuola, concernendo il solo metodo, che al foro: la legge intorno alle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi sta in armonia colla natura delle cose, nè se ne discosta.

Le servitù legali (art. 533 del Codice civile italiano; 649 di quello francese) hanno per fondamento, sia la situazione dei luoghi, sia l'interesse della proprietà fondiaria, sia infine l'interesse dello Stato, dei Comuni o delle Provincie (ZACHARIAE, t. I, § 234).

Il diritto di proprietà soffre limitazioni per il bene generale al quale l'interesse individuale deve sempre essere subordinato. In certi casi il sacrificio della stessa proprietà è richiesto: in altri la libertà naturale del fondo è soltanto ristretta.

Fra le servitù stabilite dalla legge per utilità pubblica (Codice civile italiano, art. 534; ¹ Codice civile francese, art. 650) vo-

¹ Vedasi la Legge 20 marzo 1865 sulle Opere pubbliche, da noi commentata articolo per articolo, nel nostro libro: *La pratica dei lavori pubblici* e particolarmente ai titoli delle strade ed acque. Vedasi PARDESSUS (*Delle servitù*, n. 139-141) per quanto riguarda le leggi francesi sui marciapiedi dei fiumi o *rivières*, sulla co-

gliansi annoverare le servitù militari. Le proprietà fondiarie in vicinanza delle opere di fortificazione e quelle che circondano gli stabilimenti militari nei quali si confeziona, si manipola o si conserva la polvere da fuoco od altra materia esplosiva, sono soggette a servitù militare nei limiti e modi determinati dalla Legge 19 ottobre 1859, n. 3748 e dal relativo Regolamento approvato col Regio Decreto 22 dicembre 1861, n. 406. Vedansi anche le Leggi 23 luglio 1868, n. 4628, 22 aprile e 25 novembre 1886, n. 3820 e 4258.

L'articolo 650 del Codice civile francese che dispone, come il nostro ed altri, che tutto ciò che concerne le servitù stabilite per l'utilità pubblica o comunale è determinato dai Regolamenti particolari, non è applicabile che alle servitù di questa natura, la cui esistenza non è contestata: conseguentemente allorchè si tratta di decidere se una tale servitù esista o no, i Tribunali non devono seguire altro che le regole generali del diritto.¹

Gli articoli 533, 534 e 535 del Codice civile italiano non presentano, come osserva MALEVILLE ai corrispondenti articoli 649, 650, 651 e 652 del Codice civile francese, che divisioni di materia od indicazioni che non hanno bisogno di verun sviluppo.²

CAPITOLO II.

SERVITU' CHE DERIVANO DALLA SITUAZIONE NATURALE DEI LUOGHI.

Queste servitù sono quelle che la situazione naturale di una proprietà impone ad un'altra proprietà. Esse comprendono:

1.° Lo scolo naturale delle acque dal fondo superiore sul fondo inferiore;

struzione e riparazione delle strade e degli edifizii e sopra altre servitù legali nell'interesse pubblico.

¹ Vedasi SIREY, sul detto articolo.

² Intorno alla polizia campestre od ai regolamenti di polizia rurale vedasi la Legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 ed il relativo Regolamento 10 giugno dello stesso anno, art. 81 e seg. da noi commentati in diverse opere e più specialmente in quella sui *Regolamenti edilizii*, giusta la legislazione anteriore conforme in questa parte a quella vigente.

Vedasi anche la Legge ed il Regolamento sulla sanità pubblica.

- 2.° Il diritto di usare di una sorgente d'acqua, che si ha sul proprio terreno ;
 3.° Il diritto di usare dell'acqua che scorre sulla nostra proprietà ;
 4.° Il diritto di terminazione, ossia di apposizione di termini ;
 5.° Infine il diritto di chiusura.

Sezione prima.

SCOLO NATURALE DELLE ACQUE DAI FONDI SUPERIORI
 SUI FONDI INFERIORI.

I fondi inferiori sono sottoposti, verso i fondi superiori, a ricevere le acque che ne scolano naturalmente e senza che la mano dell'uomo vi abbia contribuito (Codice civile italiano, articolo 536; Codice civile francese, art. 640).

Questo articolo si può dire il sunto delle leggi romane sotto il titolo *De aqua et aq. pluv.*, le quali contengono diversi precetti che ne rivelano la grande sapienza, come puossi vedere dai seguenti :

Non aqua, sed loci natura nocet, dice la Leg. I, § 14, Dig. tit. cit.

Haec actio (Leg. I, De aqua et aq. pl. arc.) locum habet dum aliter vicinus aquam mittit, quam fluere natura solet, veluti si ex fossa aquam in fundo vicini immittat.

Si capisce che allora l'acqua ha più intensità, velocità e forza, e fa maggior danno e corrosioni.

Non, si colendi causa aratro opus factum sit (§ 3, *ibid.*).

In summa tria sunt, per quae inferior locns superiori servit: lex, natura loci, vetustas, quae semper pro lege habetur, minuendarum scilicet litium causa (Leg. 2 pr., Dig., tit. cit.).

Prodesse sibi unusquisque dum alii non nocet, non prohibetur (Leg. I, § 11, *ibid.*).

Apud Servii auctores relatam est si quis salicta posuerit, et ab hoc aqua restagnaret; aquae pluviae arcendae agi posse si ea aqua vicino noceret (Leg. I, § 6; Leg. 2, § 1, 6, *ibid.*).

Ciò premesso, diremo che la disposizione del citato articolo si applica alle acque delle sorgenti, come pure a quelle che provengono dalle piogge e dallo squagliarsi delle nevi o dei ghiacci,

ma non alle acque delle pile, delle fabbriche industriali e simili, come è detto più sotto.

Essa è anche applicabile a tutti i fondi inferiori indistintamente, e per conseguenza anche ai terreni dipendenti dal Demanio pubblico o comunale (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 31 novembre 1834; DALLOZ, *Raccolta di sentenze*, 1835, I, p. 9).

Nemmeno la circostanza che un muro di chiusura separasse il fondo superiore dal fondo inferiore potrebbe fare ostacolo alla sua applicazione; giacchè il proprietario superiore avrebbe il diritto di praticare aperture o feritoie nel muro per procurare lo scolo delle acque (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 3 agosto 1852; *Jour. du Pal.*, II, 1853, p. 570).

Se non che i fondi inferiori non sono legalmente soggetti a ricevere le acque che il proprietario superiore estraesse da un pozzo o da un serbatoio qualunque. Lo stesso è da dirsi per le acque domestiche, per le acque piovane che provengono dallo scolo dei tetti e per quelle provenienti dalle fabbriche o dalle usine (Sentenze della Corte di Cassazione francese, 15 marzo 1830 e 19 giugno 1865; *Raccolta di SIREY*, 1830, I, p. 271; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1865, I, p. 478).¹ La Corte di Cassazione di Torino, colla Sentenza 25 maggio 1871 (*La Legge*, XI, 831) ha del pari deciso che i fondi inferiori sono soggetti a ricevere quelle sole acque che naturalmente cadono o naturalmente scoloro dai fondi superiori per la naturale pendenza del terreno, quali le piovane ed altre simili, e non quelle dirette verso di essi dal fatto dell'uomo, come, per esempio, quelle provenienti dagli usi domestici e gettate nell'aja e da questa scolate nel sottoposto fondo.

Il proprietario del fondo superiore dovrebbe pure ritenere presso di sè le acque di una sorgente recentemente aperta pel risultato dei suoi lavori, o di un pozzo artesiano scavato da poco tempo. Se non gli fosse possibile d'impedirne lo scolo sul fondo

¹ In senso contrario vedasi PARDESSUS, t. I, n. 82 e seg.

Havvi pur disparere se facendosi sorgere le acque col drenaggio od altrimenti, alle superficie del suolo dalle vene sotterranee o ricettacoli, da cui non sgorgavano od uscivano esteriormente, il proprietario del fondo inferiore sia obbligato a riceverle. In questo caso PARDESSUS (loc. cit.) sta per l'affermativa: DURANTON (n. 55) sostiene invece la negativa, alla quale inclina anche ZACHARIAE, dicendo che in tutti casi dà diritto ad una indennità al proprietario inferiore.

inferiore, il proprietario di questo avrebbe diritto ad una indennità per tale passaggio forzato delle acque (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 8 gennaio 1834; DALLOZ, *Raccolta di sentenze*, 1834, I, p. 75).

Il proprietario inferiore non deve impedire lo scolo naturale delle acque sopra il suo suolo per mezzo dello stabilimento di una diga (Codice civile italiano, art. 536; Codice civile francese, art. 640).¹

Egli deve soffrire sulla sua proprietà lo straripamento delle acque di una palude, ingrossate dalle piogge o dallo squagliamento delle nevi, senza opporre loro verun lavoro che le faccia rifluire sui fondi superiori o laterali (DURANTON, n. 163; DEMOLOMBE, n. 29). Ma egli ha diritto di fare sul suo terreno lavori che, invece d'impedire lo scolo, ne facilitino la caduta (LEPAGE, ediz. del 1828, pag. 16).

Il proprietario (dice SIREY sull'articolo 640 del Codice civile francese) che teme che i suoi beni siano inondatai in seguito ad una costruzione nuova del suo vicino, può rivolgersi all'Autorità Amministrativa per prevenire il danno, ma non può agire avanti l'Autorità Giudiziaria incaricata di reprimere il male, fintantochè di fatto non vi sia inondazione.²

Egli deve eziandio ricevere le terre, le sabbie, i ciottoli o i materiali che le acque trasportano seco, e non può reclamare veruna indennità dal proprietario superiore, qualunque sia l'incomodo od il danno che ne risultasse pel suo fondo, per le sue piantagioni o pei suoi raccolti. Ed è altresì obbligato di nettare il fosso che riceve le acque sul suo fondo, o di lasciarlo nettare dal proprietario del fondo superiore. Quanto poi alla diga che si trovasse su questo fondo, potrebbe farsi autorizzare a ripararla a spese del proprietario.

¹ Il proprietario inferiore, dice PROUDHON (*Del Demanio pubblico*, n. 1108, 1109 e 1303) non può costruire dighe od argini che impediscano lo scolo delle acque che derivano naturalmente dal fondo superiore, e che deve sopportare e ricevere. E VIRGILIO nelle *Georgiche*:

*Has leges aeternaque foedera certis
Imposuit natura locis.*

² Vedasi la Legge sulle Opere pubbliche agli articoli 91 e seg., 165 e seg. e il Codice penale del 1859 agli articoli 678, 679, 680 e 681, corrispondenti agli articoli 422 e seguenti di quello ora vigente del 1889.

Dal canto suo il proprietario del fondo superiore non deve far nulla che aggravi la servitù del fondo inferiore ¹ (Codice civile italiano, art. 536; Codice civile francese, art. 640).

Egli per conseguenza non potrebbe per mezzo di lavori riunire in massa le acque, renderne il corso più rapido e dar loro una direzione più dannosa pel fondo inferiore, nè potrebbe, sotto pretesto di usare a suo talento delle acque, renderle malsane o corrotte ² (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 9 gennaio 1856; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1856, I, p. 55).

Quando il proprietario superiore ha bensì fatto opere che aggravano la servitù imposta dalla legge al fondo inferiore di ricevere le acque scolanti naturalmente, ma intende provare che tali opere divennero necessarie per causa di altre opere fatte dal proprietario inferiore in altro suo fondo superiore, i giudici devono dare motivi sull'offerta prova (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 15 febbraio 1871; *Giurisprudenza* di Torino, VIII, 290).

Secondo ZACHARIAE, il proprietario inferiore non potrebbe impedire che quello superiore elevasse a sue spese sul fondo inferiore le opere indispensabili per conservare, riparare o ristabilire lo scolo delle acque (Vedasi anche TOULLIER, t. II, n. 327 e la Leg. 1, Dig. *De aqua et aq. pl.*).

Le opere fatte da uno dei due proprietari, sia per diminuire, sia per aggravare la servitù, dovrebbero essere distrutte sulla domanda dell'altro, a meno che fossero state costruite da più di trent'anni, a vista e saputa di chi aveva il diritto di opporvisi.

Le regole precedenti non sono applicabili alle acque dei fiumi, dei torrenti e dalle riviere, dalle quali i proprietari inferiori e superiori possono sempre garantirsi mediante la costruzione di dighe o di altre opere, quand'anche ne risultasse danno pei pro-

¹ Il proprietario superiore, dice ZACHARIAE, non può dal suo canto fare opere che rendano più gravosa la condizione del fondo inferiore, salvochè siano necessarie alla conservazione ed alla coltura del suo fondo, ancorchè i due poteri fossero separati da una via pubblica.

² Siccome vige il principio generale che una servitù non deve mai essere aggravata per parte dell'uomo, così pure ne segue che il deflusso naturale dell'acqua non può essere alterato da verun fatto del padrone del fondo dominante in danno del padrone del fondo inferiore (ROMAGNOSI, *Della condotta delle acque*, ediz. di Milano, 1822, t. I, p. 91). Vedasi anche L. 1, § 22 et pass, Dig. *De aqua et aq. pl.*

prietarii vicini, i quali hanno pure il diritto di garantirsi mercè gli stessi lavori (Sentenza della Corte d'Appello di Aix, 19 maggio 1813; *Raccolta di sentenze* di SIREY, 14, 9).

Però il proprietario di un fondo danneggiato in conseguenza della rottura degli argini di un torrente, non ha diritto di costruire un muro, che garantendolo da altre possibili inondazioni, ne riversi tutto il danno sulla proprietà del vicino (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 16 marzo 1875; *La Legge*, XVI, I, 382).

Giova inoltre avvertire, giusta la Sentenza della Corte d'Appello di Torino del 29 ottobre 1873 (*Giurisprudenza* di Torino, XI, 886), che il proprietario che nel proprio terreno fece ripari ad un torrente, non può costringere i vicini a concorrere nel pagamento delle spese incontrate sotto pretesto che quei ripari sieno utili anche ai loro beni, se prima non li chiamò davanti all'Autorità competente per sentirli, e non fu autorizzato ad intraprendere quelle opere.

L'obbligo del proprietario inferiore di ricevere le acque del fondo superiore non gli dà verun diritto a queste acque. Il proprietario superiore può ritenerle intieramente, essendo sua proprietà esclusiva, anche quando il proprietario inferiore avesse praticati canali o bacini per riceverle. Questi non potrebbe neppure lamentarsi che la vena di una sorgente, che alimenta il suo pozzo, la sua cisterna o la sua fontana, fosse stata troncata mediante lavori fatti sul fondo superiore (LAURENT, VII, n. 223).

Il proprietario superiore ha altresì il diritto di ritenere le acque piovane che scolano sopra una strada pubblica, quantunque il proprietario inferiore ne abbia l'uso immemorabile (AUBRY et RAU, III, p. 44, nota 4).

Secondo DURANTON sarebbe lo stesso se l'Amministrazione incaricata della polizia locale avesse fatto a qualcuno la concessione di tali acque. Di contrario avviso sono il PARDESSUS (n. 79) e il DEMOLOMBE (n. 116).

Tuttavia, secondo LEPAGE (n. 18), sarebbe giusto temperare il rigore del diritto del proprietario superiore coll'applicazione dell'articolo 645 del Codice civile francese, identico all'art. 544 di quello italiano, quando i bisogni dell'agricoltura rendessero l'uso delle acque indispensabile al fondo inferiore. E la Corte di Cassazione di Torino colla Sentenza del 15 luglio 1871 (*Giurisprudenza* di Torino, VIII, 609) decise che l'articolo 536 del Co-

dice civile che dispone che il proprietario del fondo inferiore non possa impedire lo scolo delle acque, deve conciliarsi coll'articolo 543 nell'interesse dell'agricoltura, essendo esclusa l'eminenza del danno.

In riassunto diremo colla Sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 25 maggio 1871 (*Giurisprudenza di Torino*, VIII, 476):

Che la disposizione dell'art. 536 del Codice civile italiano, secondo cui il proprietario del fondo inferiore non può impedire lo scolo dal fondo superiore, trova compimento in quella dell'articolo 645 dello stesso Codice, secondo cui il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire o a rendere più incomodo l'esercizio della servitù; che l'esercizio della servitù di scolo deve ritenersi reso più incomodo pel fondo dominante, se con opere nuove si produca un rigurgito dannoso al fondo medesimo; che nel caso in cui per parte di alcuno si contenda un diritto di servitù di scolo debitamente acquistato, il magistrato non può, per interesse dell'agricoltura, derogare ai diritti di proprietà del fondo dominante, e ciò tanto più in quanto che la servitù di scolo derivante dalla situazione dei luoghi è già di per sè introdotta a vantaggio dell'agricoltura e i casi in cui la legge dà facoltà al magistrato di conciliare l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà, furono determinati per legge, nè è lecito al magistrato di estendere tale combinazione ai casi non preveduti; che a tenore dell'articolo 536 del Codice civile i fondi inferiori sono tenuti a ricevere quelle sole acque che naturalmente scolano dai fondi superiori per la naturale pendenza del terreno, cioè, le piovane e le sorgenti, non quelle versate per opera dell'uomo, nè quelle dirette con arte, anzichè dalla natura del terreno, e tanto meno le acque immonde, ancorchè si tratti di aje o terreni destinati ad uso rustico, che si adoperino anche a disimpegno di esigenze domestiche: quindi erra il Giudice che ritiene che l'articolo in esame, accennando all'opera dell'uomo nello scolo delle acque dai fondi superiori sugli inferiori, intenda solo di quelle opere che cangiano il pendio naturale del terreno, e che il fondo inferiore sia tenuto a ricevere anche quell'acqua, che versata dall'uomo, cada naturalmente.

E qui è opportuno dire qualche cosa in ordine agli articoli 537, 538 e 539 del nostro Codice civile, la disposizione dei quali venne desunta dagli articoli 552, 553 e 554 del Codice sardo.

Il MERLIN (*Acque piovane*, n. 2) a proposito della distruzione di un argine che serviva di ritegno alle acque, così si esprime:

« Ecco una questione sulla quale il Codice civile francese tace e di cui non possiamo ritrovare lo scioglimento che nelle leggi romane. Nel fondo superiore esisteva un argine che vi riteneva le acque piovane: il proprietario di esso lo distrugge; il proprietario del fondo inferiore ha egli un'azione per costringerlo a ritenere tali acque? »

« Il § 23 della Leg. 1, Dig. *De aqua et aq. pl.* decide negativamente. Se però il proprietario del fondo inferiore offrì di ricostruire a sue spese l'argine distrutto, sia dal proprietario del fondo superiore, sia dalla forza dell'acqua, il proprietario del fondo superiore non potrebbe opporvisi, a meno che non provasse che l'argine gli è nocevole, come è detto nella Leg. 2, § 5, Dig. citato titolo. »

Anche l'articolo 538 venne preso dall'articolo 553 del Codice sardo, per la retta applicazione del quale occorre far capo alle disposizioni speciali della Legge 20 marzo 1865 sulle Opere pubbliche e segnatamente agli articoli 91 e seguenti, in quanto si riferisce agli scolatori pubblici ed all'obbligo della loro nettatura.

La Leg. 2, § 6, Dig. *De aqua et aq. pl.* diceva:

« *Apud Namusam est si aqua fluens iter suum stercore¹ obstruxerit et ex restagnatione superiori agro noceat, posse eum inferiori agi ut sinat purgari.* »

L'art. 539 del Codice civile italiano fu preso, come abbiamo già detto, dall'articolo 554 del Codice sardo, ed anche per la retta applicazione di esso è d'uopo ricorrere alla citata Legge sulle Opere pubbliche e specialmente agli articoli 105 e seguenti sulla costituzione dei Consorzi.²

A questo proposito nella Pratica legale (p. II, t. 3, p. 12) si dice che colui che è proprietario di un'acqua inserviente a di lui beneficio, come anche al giro delle ruote di altri mulini o filatoi ed alla irrigazione di beni, è in diritto di obbligare gli utenti dell'acqua a contribuire nella spesa della purgatura e manutenzione della *bealera* per cui l'acqua si conduce, ancorchè in fatto

¹ Ciò che dicesi dello sterco è applicabile al limo, alla ghiaia e simili. Vedasi VoET, l. XXXIX, t. 3, n. 2, in fin.

² Vedasi anche MERLIN, alla voce *Nettatura* (*Curage*).

non appaia che quegli utenti abbiano per lo passato a tali spese contribuito.

E dovendo il contributo essere proporzionato al beneficio che ciascuno sente dall'uso dell'acqua, ne succede che, dati due edifizii d'acqua, uno inferiore all'altro, il padrone dell'edifizio superiore è solamente tenuto di concorrere alla spesa occorrente pel corso della *bealera* sino a tale suo edifizio, e non per il successivo corso tendente a beneficio di altri utenti.¹

Sezione seconda.

DIRITTO DI USARE DI UNA SORGENTE D'ACQUA CHE UN PROPRIETARIO HA NEL SUO TERRENO.

Chi ha nel suo fondo una sorgente d'acqua può usarne a sua volontà (Codice civile italiano, art. 540; Codice civile francese, art. 641). Egli può dunque ritenerne tutte le acque mediante bacini, canali, stagni od altre opere che gli sembrano atte e privarne i fondi inferiori; come pure può cambiare la direzione della loro corrente, purchè non nuoccia ai proprietari vicini, o, nel caso di danno, questi consentano a soffrirlo.

Però se il proprietario di una sorgente abbandona le acque al loro pendio naturale, e lascia che, uscendo da questo, si confondano con altre di provenienza aliena, fluenti per un burrone o condotto su cui nessuno dei fondi contigui può vantare diritto di proprietà esclusiva, svanisce il diritto del proprietario sulla sorgente, nè gli resta che l'uso dell'acqua nei limiti concessi ai rivieraschi (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo, 7 febbraio 1871; *Giurispr.*, IX, 336).

Si è discusso se il proprietario della sorgente abbia o no sulle acque un potere assoluto, anche nel senso che possa alterarle e lo si è riconosciuto quando egli assorbe completamente le acque; mentre glielo si è negato quando trasmette le acque ai proprietari inferiori; perchè sarebbe un aggravare la servitù dei fondi inferiori permettendo al proprietario della sorgente di trasmettere loro delle acque corrotte (Sentenza della Corte di

¹ Vedasi anche RICHERI, *Instit.*, § 1564 e DUBOIN, t. VIII, p. 443 e 842.

Cassazione francese, 27 aprile 1857; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1857, I, 173).¹

Se il proprietario di un fondo, facendovi escavazioni, tronca le vene che portavano l'acqua in un fondo inferiore, non è tenuto per verun danno-interesse, poco importando che egli abbia fatto i lavori allo scopo di scoprire le acque sotterranee o che li abbia fatti per iscavare le fondamenta di un edificio.

A proposito di acque sotterranee la Corte d'Appello di Torino colla sentenza 20 luglio 1872 (*La Legge*, XIII, 392) premettendo che il diritto del proprietario di un fondo in cui trovansi una sorgente, non restringesi solo alla sorgente che già scaturisce, ma si estende altresì alle acque che trovansi latenti sotto la superficie del suolo, ne deduceva che il proprietario può praticare scavamenti o costruzioni per fare zampillare l'acqua sotterranea e che a prescrivere tale diritto del proprietario non basta il non uso. Soggiungeva poi che a costituire una servitù sulle acque della sorgente a favore dei proprietari dei fondi inferiori non basta che, avendo il proprietario della sorgente lasciato trascorrere per l'addietro le sue acque, secondo il loro naturale declivio, sui fondi inferiori, siensi, per avventura, di esse serviti i proprietari di detti fondi, ma si richiedono opere visibili e permanenti nel fondo superiore consentite dal proprietario di questo o tollerate per trent'anni, le quali formino una derivazione artificiale ed operino il declivio naturale delle acque sui fondi inferiori. Stabiliva infine che i proprietari dei fondi superiori possono fare scavi per aprire le sorgenti quand'anche vengano a tagliare le vene che prima alimentavano il fontanile od il cavo altrui. Ma è vietato loro di fare opere le quali possano sottrarre, col mezzo d'infiltrazione o di emungimento, l'acqua che il proprietario del fondo vicino tiene già raccolta nel suo fontanile.

E la Corte di Cassazione di Palermo, colla Sentenza 3 settembre 1870 (*La Legge*, XI, 1, 306) sanciva che i proprietari inferiori, a cui favore si lasciarono precedentemente decorrere le acque secondo il loro corso naturale, non vi hanno acquistato diritto se non esistono opere visibili e permanenti nel fondo superiore consentite dal proprietario di questo o da lui tollerate per il trentennio, e dirette a formare una derivazione artificiale,

¹ Vedasi anche LAURENT, n. 181.

ed a operare il declivio delle acque nel fondo inferiore. E confermava che il diritto che il proprietario di un fondo ha sulle sorgenti in esso scaturenti comprende quello di eseguire nel fondo stesso scavi o costruzioni per aprire fontanili e farne zampillare l'acqua scorrente sotterraneamente e che questo diritto non può perdersi col non uso.¹ Se non che, essa decideva, che non si possono fare, se non alle legali distanze, delle quali parla l'articolo 578 del Codice civile, scavamenti nel proprio terreno che diminuiscano le acque da altri possedute. Del resto competerebbe l'azione possessoria a colui che per tal fatto fosse turbato nel suo possesso.

Giova qui anche avvertire colla Corte d' Appello di Torino (Sentenza 20 luglio 1867; *Giurispr.*, IV, 605), che dal fatto che il proprietario delle acque abbia tollerato la costruzione di un opificio lesivo de' suoi diritti, non ne segue che debba tollerare una seconda costruzione.

Il proprietario del fondo inferiore, sul quale le acque della sorgente abbandonata a sè stessa venissero a colare naturalmente, si lagnerebbe invano l'esserne privato, se non ha acquisito un diritto su queste acque per titolo, per prescrizione o per destinazione del padre di famiglia (Codice civile italiano, art. 540; Codice civile francese, art. 641).

Abbiam detto *per titolo*, perchè il proprietario della sorgente può infatti cedere le acque ad un proprietario inferiore, poco importando che questi sia suo vicino mediato od immediato; ma se il fondo del cessionario non è contiguo al terreno in cui nasce la sorgente, le acque cedute non possono passare attraverso il terreno intermedio se non col consenso del proprietario di questo. Così decise la Corte di Cassazione francese colle sentenze del 22 maggio 1854 e 19 novembre 1855 (DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1854, I, 301; 1856, I, 345).

Il LAURENT però è di parere contrario (n. 191 e seg.).

È d'uopo ora riflettere che nelle servitù per la cui costituzione si richiede la esistenza di un titolo, si può supplire alla

¹ Però colla sentenza 19 aprile 1873 (*La Legge*, XIV, 202) la stessa Corte stabiliva che il divieto di aprire sorgenti e simili per la escavazione delle quali possa derivarne la mancanza di vene d'acqua che per lo avanti irrigavano alcuni fondi, non è limitato ai soli proprietari dei fondi contigui, ma si estende bensì a tutti i proprietari, qualunque sia la distanza che separa i loro fondi.

mancanza di esso con documenti emanati dal proprietario del fondo serviente, e così, per esempio, colla dichiarazione da lui fatta in un atto di vendita della esistenza della servitù (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 22 luglio 1874; *La Legge*, XV, 204).

Aggiungiamo ancora che in fatto di derivazione d'acque da una fonte altrui, regolarmente se ne intende soltanto concesso l'uso, potendosene perciò valere eziandio il proprietario della fonte (Leg. 6, Cod. *de servit.*; PARDESSUS, loc. cit., n. 235).

Di regola i diritti acquisiti dal fondo inferiore sulle acque di una sorgente sono subordinati al diritto di proprietà e d'uso del superiore (TAVOLA DECENNALE DI GIURISPRUDENZA, v. *Acque*, n. 9; BETTINI, t. II, p. 270).

Inoltre il concessionario dell'acqua che scaturisce nel fondo altrui, non può procedere nella fontana o nei canali ivi aperti ad escavazioni maggiori di quelle esistenti, sebbene nessun danno fosse per derivare da tali opere al fondo serviente (TAVOLA DECENNALE DI GIURISPRUDENZA, v. *Servitù*, n. 45; DIARIO FORENSE, LVI, p. 177).

Di più la molestia arrecata al possesso annuale di un corso d'acqua, diretto con opere apparenti nel fondo superiore e destinate a facilitarne il corso, specialmente con rigagnolo, dà luogo ad un'azione possessoria (SIREY, sull'art. 641 del Cod. Civ. fr.; GARNIER, *Delle azioni possessorie*, p. 126-127).

Abbiamo detto anche *per prescrizione*, perchè il proprietario del fondo inferiore prescrive questo diritto mediante un godimento non interrotto durante trent'anni, a contare dal momento in cui ha fatto e terminato opere apparenti destinate a facilitare la caduta o declivio ed il corso delle acque nella sua proprietà (Codice civile italiano, art. 541; Codice civile francese, art. 642).

Le opere manufatte nell'altrui fondo per la presa e derivazione dell'acqua d'una sorgente naturale od artificiale¹ sono indizii gravi e prove materiali del diritto e della servitù: un possesso trentennario unito ad esse fa presumere alla legge antiche convenzioni fra i due proprietari.

¹ Sebbene l'articolo 541 del Codice civile italiano non disponga nominativamente che sulle sorgenti o fontane, si reputa che si applichi pure, per identità di ragione, alle acque piovane (DELVINCOURT, sull'articolo 641 del Codice civile francese; PARDESSUS, *Delle servitù*, n. 79; PROUDHON, *Del Demanio pubblico*, t. IV, n. 1330).

Il proprietario della sorgente non può essere obbligato, in mancanza di quelle opere nel suo fondo che ne diminuiscano la piena libertà, di fare ogni trent'anni atti contro i possessori contigui per dichiarare che non intende lasciar loro prescrivere le acque delle quali godevano per puro suo beneplacito e per sua tolleranza, sapendosi che i cosiddetti diritti di pura facoltà sono naturalmente imprescrittibili (MALEVILLE, sull' art. 641 del Codice civile francese; VOËT, l. VIII, t. 3, n. 6).

Le opere devono essere apparenti.

A questo proposito fu giudicato dalla Corte di Cassazione francese (Sentenza del 13 aprile 1830; *Raccolta di sentenze* di SIREY, 30, 174), che un acquedotto sotterraneo era un'opera abbastanza apparente per servire di base alla prescrizione, perchè si manifestava all'ingresso del prato mediante un'apertura o segno esteriore.

La Corte d'Appello di Torino colla sentenza 14 aprile 1871 (*Giurispr.*, VIII, 205), dopo aver notato che la circostanza che da tempo immemorabile, chi pretende alla servitù d'uso di una sorgente ed i di lui autori non abbiano pei loro usi domestici avuto altre acque, è irrilevante all'effetto di provare la immemorabilità, dice che un semplice incastro in fregio sul proprio fondo non è opera visibile e permanente per la servitù della presa d'acqua, la quale nemmeno può acquistarsi col possesso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 12 maggio 1870; *La Legge*, X, 1, 1045), se questo non è accompagnato da opere manufatte sul fondo preteso serviente, che rivelino la esistenza della servitù.

Oltracciò l'immemorabile deflusso da una *roggia* delle acque nascenti nei fondi superiori latitanti non radica diritto, se manchi quell'opera visibile e permanente che attesta la presa d'acqua. La esistenza di fossi e fossatelli, il loro spurgo e l'orario non attestano che l'uso precario di quelle acque, finchè decorrevano (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 29 dicembre 1866; *Giurispr.*, IV, 200). Quindi se i proprietari, nei cui fondi quelle acque sorgevano, le abbiano alienate a terzi, e così la *roggia* dove prima affluivano ne rimanga impoverita, il padrone di questa o gli utenti non possono agire in riparazione dei danni (Sentenza della Corte citata, 20 luglio 1867; *Ivi*, IV, 605).

La sola diuturnità del possesso di servirsi per usi domestici o di abbeveraggio di una sorgente esistente nel fondo altrui non basta ad escludere che esso siasi esercitato per mera tolleranza.

e per rapporto di vicinato. Il possesso può solo computarsi dal giorno nel quale siavi stata contraddizione per parte del proprietario del fondo in cui si vuole imposta la servitù, dalla esecuzione di opere accennanti all'esercizio di un diritto restrittivo dell'altrui proprietà (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 13 marzo 1869; *Giurispr.*, VI, 466).

In tesi generale quando l'acqua non è lasciata discendere dal fondo superiore sull'inferiore in forza di un vincolo di diritto imposto al proprietario del fondo superiore (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 21 dicembre 1870; *Giurispr.*, VIII, 100), ma per un semplice suo fatto facoltativo, manca nel proprietario inferiore il diritto al godimento dell'acqua e quindi il possesso giuridico di uso.

Le opere dunque devono essere anche permanenti e bisogna sempre che siano state fatte dal proprietario del fondo inferiore e nell'interesse di questo. Tuttavia è stato giudicato della Corte di Cassazione francese colle sentenze 1° dicembre 1856 e 17 novembre 1869 (DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1857, I, 21; 1870, I, 197), che le opere devono presumersi fatte da quello dei proprietari, nell'interesse del quale sono stabilite. Il DEMOLOMBE (n. 78) è pure di questa opinione, che non è divisa dall'insigne LAURENT (n. 205).¹

La sentenza della Corte d'Appello di Torino del 13 aprile 1872 (*La Legge*, XII, 887) statuisce che senza le opere visibili menzionate nell'art. 541 del Codice Civile e coi caratteri voluti dallo stesso articolo, non si può col possesso, comunque diuturno, acquistare il diritto di derivazione di acque sorgenti nel fondo altrui. Non basta quindi dedurre a prova che la derivazione fu praticata per mezzo di un fosso esistente nel fondo superiore, se non si deduce in pari tempo che quel fosso è opera del proprietario del fondo inferiore, e che fu costruito da lui appositamente per condurre le acque nel fondo proprio.

Lo spurgo regolare e la manutenzione di tale fosso da parte

¹ Nella Tavola decennale di giurisprudenza (v. *Prescrizione*, n. 30) è detto che per l'effetto della prescrizione non occorre, a senso delle leggi romane e del Codice civile sardo (art. 556), come di quello vigente, che le opere manufatte nel fondo altrui servano esclusivamente ad uso e vantaggio di chi le ha eseguite. Vedasi PARDESSUS, *Delle servitù*, n. 78 e seg. Vedasi anche sull'articolo in esame: ROMAGNOSI, *Della condotta delle acque*, t. I, p. 120 e seg.; VOËT, I. VIII, t. 3, § 6; PECCHIO, *De aquaeductu*, cap. VII, quaest. 4.

del proprietario del fondo inferiore, non basta a far presumere che sia opera di quest'ultimo. Infatti la disposizione dell'articolo 638 del Codice civile deve intendersi limitatamente per l'acquisto della servitù degli scoli, di cui è parola all'articolo 637, non già per l'acquisto della servitù legale di derivazione ed uso delle acque sorgenti nel fondo altrui, di cui dispongono gli articoli 540 e 541 del Codice civile.

La Corte di Cassazione di Torino poi colla sentenza 13 giugno 1874 (*Giurispr.*, XI, 605) decise che trattandosi di acque sorgenti nel fondo superiore, la esistenza delle opere destinate a raccoglierne gli scoli non impedirebbe al proprietario del fondo di divertirle per la irrigazione di altri suoi fondi. E la Corte d'Appello di Torino colla sentenza 3 aprile 1868 (*Ivi*, V, 335) statui che il possesso trentenario della servitù di acquedotto può essere invocato non solo dal proprietario del fondo a profitto del quale l'acqua è destinata, ma eziandio dal proprietario del cavo dispensatore che ha interesse di condurla alla irrigazione dei terreni altrui.

Notiamo infine che bisogna che i lavori siano fatti sul fondo stesso nel quale nasce la sorgente, e non basta che siano stabiliti dal proprietario inferiore sul proprio fondo. Questa opinione, quantunque sia conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione francese (DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1858, I, 68 e 1870, I, 197) e sia sostenuta da DEMOLOMBE (n. 79 e 80), da DURANTON (V, n. 181) e da PROUDHON, *Dom. publ.* (n. 1372), è combattuta da DELVINCOURT (I, p. 155), dal PARDESSUS (I, n. 101) e dallo stesso LAURENT (n. 203).

Il diritto alle acque è prescrivibile tanto pei proprietari rivieraschi del fondo in cui nasce la sorgente, quanto pei proprietari che ne sono separati da altri fondi, anche quando le proprietà intermedie non avessero acquisito verun diritto a queste acque che le costeggiano o le attraversano (MARCADÉ, II, p. 559).

Ed ora ricorderemo che la Corte di Cassazione di Torino colla sentenza del 15 febbraio 1871 (*Giurispr.*, VIII, 205) stabiliva che per la prescrizione della presa d'acqua, basta che l'opera visibile sia fatta nel fondo superiore d'altrui spettanza, e questo può essere anche l'alveo di un rivo o di uno scolatore pubblico, se intestato al Comune. E la Corte d'Appello di Torino colla sentenza 10 maggio 1867 (*Ivi*, IV, 470) statuiva che l'opera manufatta, affine di prescrivere, non ha modalità tassa-

tive: basta che sia visibile e serva a deviare le acque, nè importa che sia costrutta unicamente di terra, ramaglie e passoni, come una chiusa. Purchè costrutta sul fondo superiore l'opera visibile prescrive, sebbene posta in località compatibile e non pregiudicevole all'uso che dell'acqua potesse farne superiormente il proprietario stesso. Di più per l'acquisto colla prescrizione della presa d'acqua sopra una *roggia* di un Comune, non basta che l'opera visibile e permanente sia fatta sul territorio del Comune, ma vuolsi che sia fatta sul fondo di proprietà del Comune stesso.

Finalmente la Corte d'Appello di Napoli colla sentenza del 1° luglio 1874 (*Gazzetta del Procuratore*, IX, 486) diceva essere inutile per la prescrizione della presa d'acqua quell'opera che danneggia soltanto i terzi e non il proprietario della *roggia*. Tale sarebbe una chiusa fatta allo scopo di far sì che le acque della *roggia* invece di entrare in un fosso altrui, dove erano indirizzate, entrino nel fosso di chi vuole usurparle.

Abbiam detto inoltre *per destinazione del padre di famiglia*, benchè l'articolo 540 del Codice civile italiano e l'articolo 641 di quello francese non parlino di questa destinazione; e ciò perchè sembra doversi ammettere che se il proprietario del fondo aveva fatti lavori costituenti la destinazione del padre di famiglia ed aventi per iscopo di far servire le acque della sorgente ad un altro dei suoi fondi, vi sarebbe, a profitto di quest'ultimo, acquisto di servitù, come decise la Corte di Cassazione francese colla sentenza 30 giugno 1841. (DALLOZ, v. *Servitù*, n. 142).

Il diritto del proprietario della sorgente soffre eccezione nell'interesse pubblico.¹ Così il corso dell'acqua non può essere mutato quando provvede ai bisogni di un Comune, di un villaggio o di una frazione, ossia ai bisogni degli abitanti e dei loro bestiami² (Codice civile italiano, art. 542; Codice civile francese, art. 643).

¹ Le leggi romane non avevano veruna disposizione di eccezione o limitazione al principio che « *suae quidem quisque rei moderator atque arbiter* » (Vedasi Leg. 21, *Cod. mandati*).

L'utilità pubblica (*Discorsi al Corpo legislativo* di Francia, t. III, p. 174) è pure un limite all'uso che, secondo la propria volontà, in massima può ciascuno fare di una sorgente che scaturisce nel suo fondo: essa deve rispettarsi, ed il corso dell'acqua, nello speciale caso dell'art. 643, non può cangiarsi: in questo caso un'indennità regolata da periti è tutto ciò che lo interesse privato può reclamare, se ciò che esige lo interesse comune è per lui un sacrificio.

² Vedasi DE FOOZ, *Diritto amministrativo*, III, p. 219 e seguenti.

Se non che il diritto del Comune e degli abitanti di servirsi dell'acqua loro necessaria e d'impedire che non ne sia deviato il corso ai termini del citato articolo, non attribuisce la servitù di passaggio sul fondo del proprietario dell'acqua per andare ad attingerla quando esiste all'uopo una via pubblica (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 12 maggio 1870; *La Legge*, X, 1045).

Oltracciò non si potrebbe estendere la servitù all'irrigazione delle terre od al movimento dei molini o delle usine. Non basta che l'acqua serva al consumo degli abitanti, e che sia loro utilissima, è mestieri, affinchè essi possano reclamarne l'uso, che sia a loro necessaria. E tale necessità esisterebbe quando nel Comune non vi fossero pozzi ed ancorchè vi fosse qualche pozzo, numerose abitazioni ne fossero prive: ciò che basterebbe per legittimare la servitù ¹ (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 4 marzo 1862; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1862, I, 283).

Sarebbe lo stesso per le acque di una cisterna, di una fontana, di un fosso o di uno stagno, che fossero necessarie agli abitanti di un Comune, come opinano DURANTON (V, n. 191), DELVINCOURT (I, p. 183) e TOULLIER (II, n. 134) contrariamente all'avviso di PROUDHON (IV, n. 1391), di DEMOLOMBE (n. 91), di LAURENT (n. 215) e contrariamente alle Sentenze della Corte d'Appello di Digione del 9 novembre 1866 (DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1867, 2, 11) e della Corte di Cassazione francese del 5 luglio 1864 (DALLOZ, op. cit., 1864, I, 280).

Gli abitanti non possono reclamare l'uso di una sorgente che non si spande fuori del fondo in cui nasce, e non hanno il diritto di costringere il proprietario della sorgente ad aprir loro un accesso sul proprio fondo, come abbiamo già avvertito, affinchè essi possano attingervi l'acqua od abbeverarvi i loro animali (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 5 luglio 1864).²

L'articolo 542 del Codice civile italiano, conforme all'articolo 643 del Codice civile francese, che vieta al proprietario

¹ Contro la prova dedotta da un Comune per istabilire non solo che l'acqua sia necessaria agli abitanti di una borgata, ma anche l'uso di essa sia acquistato per prescrizione, per cui il proprietario non abbia diritto ad indennità, è irrilevante quella dedotta da quest'ultimo per istabilire che esistono altri pozzi nella borgata (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 2 marzo 1868; *Giu-rispr.*, V, 631).

² Vedasi in senso contrario PROUDHON, *Dom. pubb.*, n. 1381.

della sorgente di deviarne il corso, si applica necessariamente ai diversi proprietarii intermedi, i cui fondi sono attraversati dalle acque di questa sorgente (Sentenza citata). Ma il proprietario delle acque ha diritto ad una indennità, se gli abitanti non ne hanno acquisito l'uso per titolo o per prescrizione.

Tale indennità è regolata, giusta l'articolo 643 del Codice civile francese, per mezzo di periti, e si calcola non sul vantaggio che le acque procurano agli abitanti, ma sulla perdita che risente il proprietario della sorgente. Del resto questo proprietario non è tenuto a fare verun lavoro sul suo fondo o fuori di esso per la conservazione delle acque nell'interesse del Comune, purchè non le alteri. Tocca invece al Comune di fare i lavori necessari, sia pel mantenimento della sorgente, se il proprietario la lasciasse perdere, sia per la condotta delle acque fino al luogo in cui esso se ne serve.

La prescrizione dell'uso gratuito delle acque della fonte non ha d'uopo delle opere apparenti, designate nell'articolo 541 per altro oggetto ed in altro caso (PARDESSUS, loc. cit.; GARNIER, *Delle azioni possessorie*, p. 127 e CAROU, loc. cit.).

La prescrizione dell'azione in indennità, quantunque puramente estintiva, suppone peraltro che gli abitanti del Comune abbiano da trent'anni esercitata la servitù stabilita a loro favore nel modo voluto dell'articolo 2229 del Codice civile francese, corrispondente all'articolo 686 di quello italiano: tuttavia non è necessario che l'esercizio della servitù abbia avuto luogo col mezzo di opere apparenti (MALEVILLE, sull'art. 643 del Cod. civ. franc.; PARDESSUS, loc. cit.; DURANTON, t. III, p. 62). Però sull'ultima proposizione dissente PROUDHON (loc. cit., t. IV, n. 1388 e 1389).

Quantunque un Comune possa acquistare per prescrizione il diritto di attingere acqua ad una fonte altrui, un privato non può esigere *uti singulus* un diritto acquisito agli abitanti *uti universi*, quando appare non volere il Comune reclamare al riguardo (SIREY, sull'art. 643 del Cod. civ. franc.).

Abbiamo già detto che qualunque proprietario o possessore di acque può servirsene a suo piacimento od anche disporne a favore d'altri, ove non osti un titolo o la prescrizione ¹ (art. 545

¹ E qui giova osservare che se più persone hanno in forza di qualche convenzione o concessione il diritto di servirsi dell'acqua e il proprietario di essa

del Cod. civ. ital.); ma dopo essersene servito non può divertirle in modo che si disperdano in danno di altri fondi, a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore.¹

A questo proposito la Corte di Cassazione di Torino colla Sentenza 22 luglio 1874 (*La Legge*, XV, 204), stabiliva che la servitù *aquae non evertendae* costituita a favore di un proprietario inferiore, non impedisce di valersi dell'acqua mentre scorre nel proprio fondo, e nemmeno ne limita l'uso: e perciò la Sentenza che dà tanta estensione alla servitù, pecca per travisamento del titolo.

La ottenuta manutenzione nel possesso non pregiudica il diritto nel petitorio, e quindi non esime dal risarcimento del danno quando nel giudizio petitorio venga a risultare che il diritto di possedere non competeva.

E colla Sentenza del 27 agosto 1874 (ivi, 167) la stessa Corte decideva che la concessione della facoltà di stabilire un edificio sopra un corso d'acqua proprio del concedente può farsi colla riserva della disponibilità e del diritto di revocarla in avvenire in certi casi determinati, come se il concedente volesse porvi un proprio edificio, ovvero, mutate le condizioni generali o locali ed accresciuti i prezzi della forza motrice di un corso d'acqua, il concessionario rifiutasse un equo aumento del canone.

Questa riserva può essere anche tacita ed inducasi specialmente dalla natura dei fatti, come, per esempio, da una lunga e costante osservanza confermata da ripetute adesioni.

Il divieto di disperdere le acque in pregiudizio di chi potrebbe approfittarne e con danno dell'agricoltura, si può estendere, pari-

volesse concederlo anche ad altri, non lo potrebbe fare in caso di opposizione, se il contradicente ne soffre qualche danno od incomodo (vedasi Leg. 2, § 2, Dig. *De serv. praed. rust.*, e Leg. 8, Dig. *De aqua et aq. pl. arc. act.*, da cui desumiamo la massima generale che quando si diminuisce il diritto degli altri, conviene ricercare se vi consentano).

¹ Vedansi le relative sanzioni penali negli articoli 678 e seguenti, già citati, del Codice penale italiano del 1859 (art. 422 e seguenti di quello ora vigente del 1889), e nel Capitolo 5, titolo III, della *Legge italiana*, sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, alleg. F.

ficando l'agricoltura all'industria, alla dispersione della forza motrice con danno dell'industria.

Sezione terza.

DIRITTO DI USARE DELL'ACQUA CORRENTE

NELLA NOSTRA PROPRIETÀ.

Fra i corsi d'acqua si distinguono le riviere navigabili o atte alla fluitazione e i corsi d'acqua che non hanno questo carattere.

§ I. — **Riviere navigabili o atte al trasporto dei legnami a galla.**

(Legislazione francese e belga.)

Sono navigabili od atte alla fluitazione le riviere sottoposte da tempo immemorabile ad una navigazione o fluitazione costante e quelle dichiarate tali dall'Autorità amministrativa.

I fiumi e le riviere navigabili od atte alla fluitazione fanno parte del Demanio pubblico (Cod. civ. ital., art. 427; Cod. civ. franc., art. 538). La loro demanialità si estende sino alla loro foce e comprende anche i bracci non navigabili, nè atti alla fluitazione, che se ne staccano per riunirsi di nuovo.

Un corso d'acqua dichiarato atto alla fluitazione non entra nel Demanio pubblico se non in quanto è atto alla fluitazione su zattere: nè vi entra, se è dichiarato atto alla fluitazione a rischio e pericolo (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 22 agosto 1833).

L'Autorità amministrativa ha solo il diritto di regolare l'uso delle acque navigabili od atte alla fluitazione (Legge 12-20 agosto 1790, cap. 6; DE FOOZ, *Diritto amministrativo*, III, p. 230 e segg.). Per conseguenza è proibito di stabilire ponti, argini fissi o mobili, chiuse od usine, ture, mulini, dighe od altri ostacoli al libero corso delle acque, nelle riviere navigabili od atte alla fluitazione, nei canali d'irrigazione o di prosciugamento generali, senza preventivo permesso dell'Autorità amministrativa, e non si potrà mai eccedere il livello che essa avrà determinato (Decreto 9 ventoso, an. 6, art. 9).

Le leggi ed i regolamenti in vigore sullo stabilimento dei mulini, delle usine, ecc., situati sui corsi d'acqua, non solo sono applicabili a quelli costruiti o da costruirsi sulle riviere navigabili

od atte alla fluitazione, ma in generale a tutti quelli che son messi in movimento da corsi d'acqua navigabili o non navigabili (Decreto 28 agosto 1820).

Eguualmente è vietato di stornare l'acqua delle riviere navigabili od atte alla fluitazione e dei canali per mezzo di scavamenti, fosse e canali, senza concessione dell'Autorità amministrativa.¹ La stessa autorizzazione amministrativa è necessaria al proprietario che vuol fare una costruzione od un'opera qualunque sulle sponde di una riviera navigabile, anche quando ciò fosse per premunirsi dall'invasione delle acque.

La domanda per l'autorizzazione di un'impresa sopra una riviera qualunque o sopra un canale deve essere fatta nel Belgio alla Deputazione permanente del Consiglio provinciale, il quale provoca un'inchiesta di *commodo et incommodo* e chiede il parere dell'Amministrazione locale e dell'ingegnere-capo dei ponti e strade della Provincia, prima di statuire su questa domanda. Il richiedente o gli oppositori possono ricorrere all'Autorità reale.

Le contestazioni che sorgono fra i proprietari rivieraschi sui loro rispettivi interessi sono risolte dai tribunali civili. Così, quando l'Amministrazione, autorizzando la costruzione di un'usina sulle sponde di una riviera, ha determinato il punto d'elevazione delle acque, l'Autorità giudiziaria è competente a interloquire su di una questione d'interesse privato sollevatasi fra l'usiniere ed un terzo, sebbene tale questione si riannodi all'altezza delle acque fissata dall'Amministrazione (Sentenza della Corte di Cassazione del Belgio, 24 luglio 1833). Ma la polizia e tutto ciò che si riferisce alla determinazione della ritenuta o dell'altezza delle acque appartiene esclusivamente all'Autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione del Belgio, 6 giugno 1834).

L'Amministrazione può sempre modificare o ritirare una concessione di usine sopra una riviera, se l'interesse pubblico lo richiede (Decreto 18 settembre 1807).

Quanto alle acque del mare, ciascun proprietario rivierasco è libero di fare le opere che gli sembrano adatte per arrestarle, stornarle od utilizzarle (Legge 16 settembre 1807, art. 33).

I tribunali insomma, devono, nell'interesse privato dei litiganti,

¹ Risulta da una Sentenza della Corte di Cassazione del Belgio, in data 19 giugno 1835, che le parti dell'ordinanza sulle acque e foreste del 1669, le quali non sono state specialmente pubblicate nel Belgio, vi sono tuttavia obbligatorie.

determinare la maniera colla quale ciascuno di essi potrà servirsi del diritto che la legge gli accorda: i tribunali usurperebbero le attribuzioni dell'Autorità amministrativa facendo regolamenti che fossero generali sul corso delle acque, e viceversa l'Autorità amministrativa intaccherebbe il potere giudiziario, decidendo contestazioni particolari fra i costeggianti (ZACHARIAE, t. I, § 237, in fin., PARDESSUS, l. cit., n. 113 e seg.; PROUDHON, l. cit., t. V, n. 1453 e seg.; SIREY, sull'art. 645 del Cod. civ. franc.).

I tribunali godono di un potere discrezionale in forza dell'articolo 544 del Codice civile italiano e 645 di quello francese (conformi all'art. 559 di quello sardo, all'art. 567 di quello delle due Sicilie, all'art. 500 di quello parmense ed all'art. 526 di quello estense, ecc.), per decidere le controversie fra i proprietari d'usine o di stabilimenti idraulici, molini e simili, ed i costeggianti all'acqua corrente naturalmente, e non derivata (ZACHARIAE, l. cit.; DURANTON, t. III, p. 69 e PROUDHON, l. cit., n. 1452). Devono in quelle controversie cercare di porre in armonia l'interesse dell'industria con quello dell'agricoltura.

Fatto poi un regolamento, sulla istanza degli interessati, dall'Autorità amministrativa municipale, regolarmente approvato e reso esecutivo, specialmente nel caso dell'assorbimento delle acque per parte del fondo superiore, le sue disposizioni addiventano obbligatorie per tutti i costeggianti od attraversati dalle acque pubbliche e di vigilanza pubblica, ancorchè non patrimoniali, e senza distinzione; ed i tribunali devono farli eseguire, nonostante ogni sentenza, usucapione o convenzione contraria, se incompatibili coll'interesse pubblico e colla utilità generale che deve sempre prevalere per l'avvenire; e ciò sia detto a più forte ragione per i regolamenti locali di riparto di acque di proprietà comunale, per esempio, derivate da un fiume o torrente demaniale per concessioni antiche o recenti al Comune e ad uomini di un dato paese o delle sue frazioni, giusta le vetuste formole e i diplomi sovrani.

(*Legislazione italiana.*)

Le acque pubbliche (fiumi, torrenti, laghi, canali, rivi e scoloratori naturali) sono in Italia governate dal titolo III della Legge 20 marzo 1865, Allegato F: il cui capitolo VI si occupa specialmente della navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali, la quale è libera, mentre quella nei canali artificiali è regolata dalle le-

gittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.

Per l'applicazione della legge in esame si riguardano come navigabili quei fiumi o quei tronchi di fiumi nei quali la navigazione è in costante esercizio, e di questi fiumi e canali havvi un prospetto approvato con Decreto Reale.

Ogni volta che credesi conveniente di estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiumi, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiumi navigabili, vien fatta per legge.

Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifici, o per derivazioni d'acque, non potrà ottenerne la permissione dal Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e la sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautele che saranno prescritte nell'atto di concessione.

Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali, sono determinate da regolamenti, e se si credesse conveniente di farvi variazioni, queste devono essere fatte per Decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali.

Quanto al trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, diremo che esso non potrà farsi senza licenza speciale accordata dall'Autorità provinciale, sentite le Amministrazioni dei Comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizii del Genio civile e della ispezione forestale.

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, ad uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto ed a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami potesse recare tanto ai terreni, quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, ecc., ecc.

In ordine alla polizia delle acque pubbliche giova ricordare che nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè, nello spazio compreso fra le sponde fisse di essi, senza il permesso dell'Autorità amministrativa.

La legge inoltre enumera i lavori e gli atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sui loro alvei, sulle loro sponde

e difese, come pure le opere e gli atti che non si possono eseguire, se non con ispeciale permesso del Prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni da esso imposte (art. 168 e 169 della citata Legge).

Ma su ciò, come sulle altre disposizioni di codesta legge puossi utilmente consultare la nostra *Pratica dei Lavori pubblici*, dove abbiamo ampiamente commentato questa importante materia.

§ 2.º — **Corsi d'acqua non navigabili, nè atti al trasporto dei legnami a galla.** — Quegli la cui proprietà costeggia un'acqua corrente non navigabile, nè atta alla fluitazione, può servirsene al suo passaggio per l'irrigazione dei suoi fondi (Codice civile italiano, art. 543; Codice civile francese, art. 644).¹

Le acque costeggianti possono ancora essere impiegate come forza motrice o ad usi d'utilità domestica, anche di semplice godimento (Sentenza della Corte d'Appello di Besançon, 10 febbraio 1864; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1864, 2, 36). Ma nessun diritto di questo genere spetta a colui, il fondo del quale è separato, dal corso d'acqua, da una strada pubblica.²

Affine di servirsi delle acque, sia per l'irrigazione, sia per l'industria, il proprietario costeggiante ha il diritto di fare i lavori necessari, come chiassajuole, rigagnoli, argini od altri, ma nessun mulino, usina, chiusa, argine, tura, ed in generale, nes-

¹ Il principio direttivo in questa materia è quello della proprietà e del diritto d'usare d'un beneficio partecipato dalla natura (ROMAGNOSI, *Della condotta delle acque*, t. 1, p. 139 e seg., part. 1, lib. 1, cap. 1, sez. 3, § 33 e seg.).

Era rimarchevole nel Diritto romano la Legge 17, *Dig. De servt. praed. rust.*, che si applicava anche ai fiumi e torrenti, i quali non divennero regali o demaniali che nel medio evo. Nè meno rimarchevole era la Legge 3, § 1, *Dig. De acqua quotid.*

Ora le acque sono demaniali, pubbliche o private, e fra queste si comprendono quelle concesse a Comuni. Aggiungansi le acque nascenti sui terreni municipali o esistenti su di essi, come i fontanili, i laghi, gli stagni ed i serbatoi del Comune, che son da ritenersi tutte come patrimoniali.

² Vedasi PROUDHON (l. cit., t. IV, n. 1421). PARDESSUS (l. cit., n. 105) è però di parere contrario.

Lo stesso PROUDHON aggiunge che la presa d'acqua, della quale si tratta, non potrebbe farsi da un lago, da uno stagno o da un serbatoio di acque, non avendo acque correnti.

Aggiungiamo ancora che per la Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze del 2 aprile 1868 (*Giurispr.*, V, 365), anche una strada che intersechi il tenimento del rivierasco, non gli toglie il beneficio di tale qualità eziandio per la porzione di fondo intersecata.

sun' opera, stabile o temporanea, di natura da influire sul regime delle acque, non può essere nel Belgio attivata, soppressa o modificata senza preventiva autorizzazione della Deputazione permanente.¹

Gli usinieri e gli altri usarii sono tenuti ad ottemperare, per l'apertura o la chiusura delle chiaviche, delle cateratte e delle imposte, alle richieste della Deputazione permanente, ed in caso d'urgenza, od allorchè le acque sorpassano l'altezza del chiodo di misura, ad obbedire alle ingiunzioni dell'Amministrazione comunale o degli agenti incaricati di accertare o di denunziare le contravvenzioni (Legge belga, 7 maggio 1877, art. 25).

Coloro che trascurassero di conformarsi a queste varie prescrizioni, come pure coloro che danneggiassero od abbassassero gli argini o le dighe, ostruissero i corsi d'acqua o li corrompessero. levassero o spostassero i chiodi di misura, sarebbero puniti colle pene di semplice polizia, senza pregiudizio delle pene più gravi comminate dalla legge penale (Legge italiana, 20 marzo 1865, Alleg. F, tit. 3.º, cap. 5.º; Codice penale italiano del 1859, articoli 678 e seguenti, corrispondenti agli articoli 422 e seguenti di quello ora vigente del 1889).

Sono in ogni caso responsabili dei danni che le acque avessero cagionati alle strade pubbliche od alle proprietà private, per la troppo grande elevazione dello sfioratore od altrimenti, anche quando le acque non avessero sormontata l'altezza del chiodo di misura.

Ogni proprietario che vuol servirsi, per la irrigazione delle sue proprietà, delle acque naturali od artificiali, di cui ha diritto di disporre, può, col peso di una giusta e preventiva indennità, ottenere il passaggio di queste acque sui fondi intermedi, sia per

¹ Il PROUDHON (loc. cit., n. 1260 e seg. e 1441) dice che il proprietario co-steggiante il rivo ha il diritto di praticare incisi o tagli sulla sua sponda, e derivazioni; anzi ha il diritto di stabilire chiuse e serragli (bene inteso però che con tali chiuse o serragli, con dighe, cateratte od altro non si rechi altrui danno, cagionando rigurgiti o inondazioni), e se temporanei, senza permissione dell'Autorità amministrativa; ma di regola, ed a rigore di diritto, non può prolungare quelle chiuse sino alla sponda opposta, senza il consenso del proprietario di essa (ZACHARIAE, l. cit.; DURANTON, t. III, p. 67 e 68). Stando però a diversi commentatori, e, diremo anche, all'uso, non si credeva necessario, nè si ricercava tale consenso del vicino oltre il rivo o corso naturale d'acqua (PARDESSUS, loc. cit., n. 305 e PROUDHON, loc. cit. n. 1443).

Il nostro Codice peraltro all'art. 61; dispone acconciamente su ciò.

condurle sulle sue proprietà, sia per procurar loro uno scolo (Articoli 1 e 2 della Legge belga, 27 aprile 1848).

La stessa facoltà di passaggio sui fondi intermedi può essere accordata, alle medesime condizioni, al proprietario di una palude o di un terreno sommerso in tutto od in parte, per procurare il loro scolo alle acque nocive.

Può eziandio ogni proprietario, alle stesse condizioni, ottenere la facoltà di appoggiare, sulla proprietà del rivierasco opposto, le opere d'arte necessarie alla sua presa d'acqua, ma questi può sempre domandare l'uso comune dell'argine, contribuendo per metà alle spese di stabilimento e di mantenimento. Se l'uso comune fosse reclamato dopo il cominciamento od il compimento dei lavori, quegli che lo domandasse dovrebbe sopportare solo l'eccedenza della spesa a cui darebbero luogo i cambiamenti da farsi all'argine per appropriarlo all'irrigazione del suo fondo.

Il proprietario costeggiante può servirsi delle acque per irrigare un fondo non rivierasco che gli appartiene, e, a quest'effetto, domandare al bisogno il passaggio sui fondi intermedi. Secondo DEMOLOMBE e LAURENT codesto proprietario può disporre a favore di un altro proprietario non costeggiante ed accordargli una concessione di presa d'acqua. Però gli autori e la giurisprudenza non sono su ciò concordi.¹

La servitù d'acquedotto o di passaggio d'acqua non può essere ottenuta che allorquando si tratta di utilizzare l'acqua per l'irrigazione. Non si potrebbe dunque stabilire se l'acqua fosse destinata a far muovere un' usina, ad alimentare uno stagno od a servire a tutti gli altri usi domestici o di godimento (BERTIN,

¹ V. Jasi AUBRY et RAU, t. III, p. 15, nota 7; DEMOLOMBE, t. XI, n. 211; LAURENT, t. VII, n. 379 e DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1854, II, 210; 1855, I, 78, e 1856, II, 57.

La Corte d'Appello di Torino colla sentenza 4 marzo 1873 (*Giurispr.*, XII, 357) decise che il rivierasco non può, in base all'articolo 543 del Codice civile, servirsi dell'acqua per irrigare altri suoi fondi disgiunti da quello che costeggia il corso d'acqua ed in pregiudizio dei rivieraschi inferiori.

Così il rivierasco non potendo servirsi dell'acqua corrente naturalmente, a senso dell'articolo 543 del Codice civile, per irrigare fondi che non costeggiano il corso d'acqua, nè sono contigui a quelli che lo costeggiano, ma staccati da esso per l'intermedia proprietà altrui, non può pretendere dai proprietari di questo la servitù legale d'acquedotto allo scopo suddetto (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 19 febbraio 1875; *Giurispr.*, XXVII, 1, 360).

Codice delle irrigazioni, pag. 264). Ma essa si può accordare per tutte le specie di acque vive o morte, correnti o stagnanti, naturali od artificiali (DEMANTE, *Corso analitico*, t. II, n. 495^{bis}). Così pure la servitù d'appoggio non può essere accordata che per la irrigazione e non per usi industriali o di godimento. D'altra parte solo il proprietario costeggiante può domandarla e non il concessionario.

I fabbricati, come pure i cortili ed i giardini attigui alle abitazioni non possono essere colpiti, o sono esenti dalle servitù di acquedotto, di scolo e di appoggio, e la stessa eccezione è stabilita pei i pascoli ed i recinti attigui alle abitazioni, ma solo in ciò che concerne la servitù d'acquedotto o di scolo.

Il rivierasco superiore non può mai assorbire le acque a pregiudizio dei rivieraschi inferiori. La Corte di Cassazione di Palermo colla Sentenza del 7 febbraio 1872 (*Giurispr.*, IX, 336) diceva infatti che a senso dell'articolo 543 del Codice civile il diritto attribuito ai proprietari, i cui fondi costeggino un'acqua che scorre naturalmente e senza opere manufatte, è un diritto comune a tutti coloro che trovansi in condizione eguale di avere i fondi costeggiati da un corso naturale di acqua: così il proprietario del fondo superiore non potrà fruirne illimitatamente, nè potrà esaurire l'intero volume dell'acqua, ma usarne soltanto mentre trascorre. Imperocchè i proprietari riverani (dice la Sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro dell'11 dicembre 1881; *Giurispr.*, IX, 15) sono tra loro in ragione dell'estensione dei fondi da loro posseduti, consoci nell'uso dell'acqua che corre costeggiando questi fondi: quindi nessuno potrà servirsene contro gli interessi della società o in modo che impedisca ai suoi soci di servirsene anch'essi secondo il loro diritto. Essa soggiunge, che se non sia stato fissata o determinata alcuna norma, l'uso che qualunque dei riverani ha fatto dell'acqua, dà luogo ad un possesso manutenibile. Di più quegli, il cui fondo è costeggiato da un corso d'acqua; ha diritto di servirsene col solo obbligo di restituire gli avanzi al loro corso naturale: quindi il proprietario della sorgente non può pretendere indennità di sorta, meno pei casi contemplati negli articoli 542 e 545 del Codice civile.

Anche quando il rivierasco superiore è proprietario delle due rive, è tenuto di render l'acqua, all'uscita dai suoi fondi, al suo corso ordinario, dal momento che vi sono rivieraschi inferiori i quali hanno interesse a ricevere le acque (Sentenza della Corte di

Cassazione francese, 8 novembre 1854; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1854, I, 410),

Dal fatto di essere un ruscello mantenuto, nettato e selciato a spese di un Comune e di avere, sotto questo rispetto, carattere di ruscello pubblico o comunale, non ne segue che i proprietari costeggianti siano privati del godimento delle acque: l'uno di essi non può costruire anche coll'autorizzazione amministrativa, un ponte che tolga questo godimento ad un altro rivierasco (Decreto del Belgio 7 ottobre 1807).

Colui che gode di una presa d'acqua sul fondo vicino ha il diritto di nettare e riparare su questo fondo i canali, le chiasajuole, gli acquedotti ed i serbatoi, quando questi lavori non sono posti, per mezzo di convenzioni, a carico del vicino, e di depositarvi tutti i materiali necessari alla loro esecuzione.

Il proprietario ha diritti più estesi sull'acqua corrente che attraversa la sua proprietà che non su quella che solo la costeggia; egli ne usa a suo talento nell'intervallo che essa percorre, purchè la lasci uscire, affinchè segua il suo corso naturale sulle proprietà inferiori (Codice civile italiano, art. 543; Codice civile francese, art. 644).

Questo diritto comprende quello di diminuire il volume delle acque senza abuso ed entro proporzioni eque (Sentenza della Corte di Cassazione francese, 15 luglio 1807; Sentenza della Corte d'Appello di Bourges, 18 luglio 1828; *Raccolta di sentenze* di SIREY, 7, 470 e 29, 403).

Il proprietario può dunque far fare al corso d'acqua ogni sorta di sinuosità sul suo terreno, dargli un letto di quella larghezza, profondità e rapidità che vuole, impiegarlo alla formazione di getti d'acqua e di cascate: in poche parole, a tutto ciò che gli è utile o piacevole.

I ponti, le dighe e le altre opere private stabilite sui corsi d'acqua non navigabili, nè atti alla fluitazione, sono mantenute e riparate da coloro a cui appartengono, ed in mancanza di mantenimento, la Deputazione provinciale nel Belgio può ordinarne la riparazione a loro spese. Ma i lavori di pulizia, di mantenimento e di riparazione da farsi a questi corsi d'acqua ed alle loro dipendenze sono eseguiti, col concorso dei rivieraschi, se v'ha d'uopo, a cura delle Amministrazioni comunali, sotto la direzione dei commissarii o delegati stradali o di altri agenti speciali nominati dall'Autorità provinciale.

Le acque piovane non sono acque correnti nel senso dell'articolo 543 del Codice civile italiano (644 di quello francese). Il proprietario del fondo superiore può stornarle a detrimento del proprietario inferiore, quand'anche questi avesse fatti precedentemente lavori per impiegarle a suo profitto (Sentenze della Corte di Cassazione francese, 14 gennaio 1823 e 21 luglio 1825; *Raccolta di Sentenze* di SIREY, 23, 173 e 26, 407).

Le acque dei laghi, degli stagni o di altri serbatoi di questo genere, dei canali scavati dalla mano dell'uomo, appartenenti sia allo Stato, sia ai privati, costituiscono una proprietà privata ed i costeggianti non possono esercitarvi veruna impresa per l'irrigazione dei loro fondi od altrimenti (ZACARIAE, II, p. 38; Sentenze della Corte di Cassazione francese, 24 dicembre 1860, e 19 aprile 1865; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1861, I, 411; 1865, I, 168).

Le acque piovane che cadono sulla via pubblica possono essere derivate dai costeggianti sui loro fondi in virtù di un'autorizzazione tacita dell'Amministrazione, ma questa potrebbe concederne l'uso ad uno dei rivieraschi e stipulare un prezzo per questa concessione.

Le acque dei ruscelli e dei torrenti appartengono ai proprietari costeggianti (Sentenze della Corte di Cassazione francese, 14 gennaio 1823 e 21 luglio 1828; *Raccolta di Sentenze* di SIREY, 23, 173, 28, 407).

I diritti accordati ai costeggianti relativamente all'uso delle acque correnti costituiscono facoltà che non potrebbero perire pel non uso, per quanto prolungato lo si supponga. Ma la prescrizione può essere invocata dal rivierasco che si è attribuito, durante più di trent'anni, il godimento esclusivo di un corso d'acqua per mezzo di opere apparenti costituenti una contraddizione manifesta ai diritti degli altri costeggianti: ciò che ha luogo quando i lavori mettono i corrivieraschi nella impossibilità di usare delle acque (Sentenze della Corte di Cassazione francese, 17 febbraio 1858 ed 11 maggio 1868; DALLOZ, *Raccolta periodica*, 1858, I, 297; 1868, I, 468).

La Corte di Cassazione di Torino colla sentenza 13 giugno 1874 (La Legge, xv, 88) diceva infatti che la facoltà attribuita dall'articolo 543 del Codice civile al proprietario di un fondo costeggiato o attraversato da un'acqua corrente naturalmente non può venir meno per effetto del non uso, ma può solo venir meno

per effetto di opere visibili e permanenti praticate nello stesso fondo da un proprietario di parti inferiori. Però queste opere visibili e permanenti non potrebbero impedire al proprietario del fondo costeggiato o attraversato l'esercizio del diritto predetto se non nel concorso delle condizioni volute dall'articolo 541. Che se queste opere avessero soltanto per iscopo di raccogliere gli scoli delle acque stesse, esse darebbero bensì vita alla servitù attiva di scolo, di cui è parola all'articolo 637; a favore del proprietario inferiore che costrusse quelle opere, ma non creerebbero a suo favore il diritto esclusivo di uso delle acque, sì che il proprietario superiore non abbia più il diritto di servirsene anche pel tratto superiore a quelle opere stesse.

Il diritto accordato ai proprietarii rivieraschi dall'articolo 543 neppure vien meno solo perchè per esso venga meno l'acqua ad un proprietario inferiore che da più di trent'anni se ne serva, se non prova di avere egli costruito o contribuito alla costruzione delle opere visibili e permanenti nel fondo superiore. In mancanza di questa prova le opere si presumono costrutte dal proprietario del fondo, se anch'esso se ne serva (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 4 marzo 1873; *Giurispr.*, X, 421).

Le opere manufatte lunghesso un corso d'acqua non tolgono l'applicazione dell'articolo 543, quando il canale non ha derivazione artificiale, e il suo alveo è formato naturalmente dal corso delle acque, e quelle opere manufatte non furono costrutte che per agevolare e favorire il corso delle acque stesse, ovvero per la derivazione di acque dall'alveo o per introdurvene (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 3 giugno 1871; *Giurispr.*, VIII, 562).

Il proprietario costeggiato da un canale in cui scorrono acque da altre derivate in virtù di concessione, non può, sotto pretesto che le acque quando giungono al suo fondo, hanno già servito all'uso cui sono destinate, invocare l'articolo 543 per giovarsi delle acque medesime a beneficio del fondo proprio o per l'esercizio della sua industria (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 20 luglio 1867; *Giurispr.*, IV, 604).

Insomma i diritti del proprietario delle acque sono limitati solo in questo: dopo essersene servito, non gli è lecito di disperderle a danno d'altri fondi, che senza altrui danno potrebbero approfittarne pagando un adeguato corrispettivo, ma non sussiste per quelle acque il diritto concesso dall'articolo 543 al proprietario del fondo costeggiato.

Quando consta che le acque da altri derivate per concessione dopo aver servito all'uso per cui erano concesse non sono nè abbandonate al loro corso naturale, nè disperse, ma sono invece impiegate nella irrigazione dei beni o tramandate con canali ed opere manufatte ad altri opifizii, non può nemmeno un proprietario rivierasco invocare quelle disposizioni eccezionali per le quali volle il legislatore, che nel decidere in determinati casi le controversie sull'uso delle acque si avesse riguardo al vantaggio dell'industria e dell'agricoltura.

La dichiarazione che altri faccia di non volere, con sottrazioni d'acqua o altrimenti, recar danno al concessionario delle acque non gli dà diritto di servirsi di quanto ad esso appartiene, o di menomare quei diritti che la legge gli attribuisce.

La circostanza che il cavo per cui si tramandano le acque ad un opificio sia sempre stato spurgato e mantenuto dai proprietari dei fondi costeggiati e attraversati, non può considerarsi che una modalità del loro diritto d'irrigazione, e costituisce un carico imposto a vantaggio del concessionario delle acque. Chi costeggia un fiume non può valersi dell'acqua in modo da danneggiare le derivazioni inferiori legittimamente stabilite. Tocca ai magistrati di conciliare il diritto coll'interesse dell'agricoltura (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 22 maggio 1867; *Giurispr.* IV, 449).

Inoltre sebbene il diritto di chi costeggia un corso d'acqua naturale (dice la stessa Corte nella sentenza 13 giugno 1874; *ivi*, XI, 605) possa esser modificato dalla nuova legge, tuttavia il diritto del rivierasco rimane inalterabile, quando sia stato reso permanente e quasi incorporato nel fondo mediante opere manufatte. Anche in questo caso però tocca al magistrato di conciliare il diritto del rivierasco coll'interesse degli utenti inferiori e dell'agricoltura, prefiggendo le norme, affinchè la deviazione delle acque venga immediatamente a cessare, appena che i terreni da irrigarsi sieno saturati.

Infine i diritti di ciascun privato sui corsi d'acqua non navigabili, nè atti alla fluitazione che costeggiano od attraversano il suo fondo sono esercitati sotto la sorveglianza dell'Autorità amministrativa. Essa ha cura che nessuno ne faccia un uso contrario all'utilità generale, e le Amministrazioni provinciali e locali sono incaricate di fare i regolamenti e di prendere le decisioni che credono convenienti a questo riguardo.